



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Capitaneria di Porto di Chioggia

Ordinanza

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia,

- VISTA:** la Legge n.172/03, “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTA:** il D.Lgs. n.171/05 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n°172” e ss.mm.ii;
- VISTA:** il Decreto 29 luglio 2008, n.146, “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;
- VISTA:** l’Ordinanza n. 25/2009 in data 08/04/2009 recante la disciplina sull’utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione e/o noleggio ed appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 1° settembre 2021 recante requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione di natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.
- VISTA:** l’Ordinanza di sicurezza balneare n.21/2022 in data 12.04.2022;
- VISTA:** l’Ordinanza 19/2022 in data 06/04/2022 che disciplina la navigazione in prossimità della costa e le zone di mare interdette alla navigazione.
- VISTI:** gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Ai fini della presente ordinanza, si richiamano integralmente le definizioni fornite dalla vigente normativa e, principalmente, quelle contenute nel D.lgs. 171/2005 (cd. codice della nautica da diporto).

Le presenti norme disciplinano, per quanto non già espressamente previsto da leggi o regolamenti, nell’ambito del Circondario Marittimo di Chioggia, gli aspetti inerenti il noleggio e locazione di natanti da diporto e moto d’acqua, per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché l’utilizzo di natanti in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Chi intende esercitare le attività di cui alla presente ordinanza, deve munirsi di ogni provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.

Art.2
Noleggio e locazione dei natanti da diporto

Gli operatori commerciali aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea che intendano effettuare l'attività di locazione e/o noleggio con natanti da diporto e/o moto d'acqua stazionanti nel Circondario Marittimo di Chioggia, devono presentare alla Capitaneria di Porto di Chioggia, e per conoscenza al Comune nel quale esercitano prevalentemente la propria attività, apposita comunicazione di inizio attività in doppia copia tramite il modulo di cui all'allegato 1.

Alla predetta comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura dal quale risulti l'indicazione delle attività esercitate di locazione e/o noleggio di unità da diporto e/o moto d'acqua;
- b) elenco delle unità da utilizzare per locazione e/o noleggio, con indicazione delle loro caratteristiche principali e distinte per numero progressivo;
- c) indicazione della località in cui intende compiere la propria attività;
- d) copia della polizza di assicurazione per ogni singolo natante o moto d'acqua a garanzia di tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio, nel caso di noleggio, e di responsabilità civile verso terzi (nel caso di locazione/noleggio finalizzato alla pratica dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale o del rimorchio galleggianti tipo "siluri/banana" le polizze assicurative in parola dovranno specificamente contemplare la copertura per detto tipo di attività);
- e) copia dell'eventuale certificato di omologazione o dichiarazione di conformità CE delle unità da utilizzare;
- f) copia del certificato uso motore o dichiarazione di potenza dei motori installati sulle unità da utilizzare;
- g) copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da utilizzare di cui all'art. 82 del Decreto n. 146/2008;
- h) dichiarazione d'idoneità da parte di un Organismo notificato relativa al sistema di aggancio e rimorchio, al dispositivo retrovisore e al dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore (in caso di locazione/noleggio di unità che effettuano attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale e di rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "siluri/banana");
- i) dichiarazione d'idoneità da parte di un Organismo notificato dell'eventuale sistema di protezione dell'elica (in caso di locazione/noleggio di unità che effettuano attività di paracadutismo ascensionale e di rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "siluri/banana");
- j) copia dei brevetti di "assistente bagnanti", in corso di validità, rilasciato dalla S.N.S. di Genova o dalla F.I.N. – Sezione Salvamento (nel caso di locazione/noleggio finalizzato all'esercizio dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale o del rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "siluri/banana");
- k) dichiarazione con cui la società o ditta si impegna a manlevare l'Amministrazione Marittima da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'esercizio dell'attività medesima.

Alla compilazione e trasmissione della comunicazione di cui sopra sono tenuti anche i soggetti indicati dall'art. 2 – comma 3 – del D.lgs. n. 171/2005 per l'attività di locazione e noleggio svolta con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea.

L'attività di locazione e/o noleggio può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività. Una copia della comunicazione, vistata da questa Autorità Marittima, deve essere conservata presso la sede dell'impresa e, in copia fotostatica, a bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti, tra cui l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'articolo 88, Allegato. XI del Decreto n. 146/2008.

L'operatore commerciale comunica all'Autorità Marittima, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione all'elenco delle unità indicate nella comunicazione allegando la documentazione tecnica di cui al presente articolo. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui alla presente ordinanza ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'Autorità Marittima, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio

dell'attività.

Art.3

Natanti utilizzati dai centri di immersione ed addestramento in appoggio ai praticanti immersioni subacquee

I centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendono utilizzare natanti in appoggio alle immersioni subacquee, devono presentare a questa Capitaneria di Porto, e per conoscenza al Comune nel quale viene esercitata prevalentemente detta attività, apposita comunicazione di inizio attività tramite il modulo di cui all'allegato 1.

Alla suddetta comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti l'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo; elenco delle unità utilizzate per addestramento subacqueo, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
- 2) indicazione della località in cui intende compiere la propria attività;
- 3) copia della polizza di assicurazione per ogni singolo natante;
- 4) copia dell'eventuale certificato di omologazione o dichiarazione di conformità dei natanti utilizzati;
- 5) copia del certificato uso motore o dichiarazione di potenza dei motori installati sui natanti utilizzati.

L'attività di cui al presente articolo può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività. Una copia della comunicazione, vistata da questa Autorità Marittima, deve essere conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti, tra cui l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'articolo 88, Allegato. XI del Decreto n. 146/2008.

L'operatore commerciale comunica all'Autorità Marittima, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione all'elenco delle unità indicate nella comunicazione allegando la documentazione tecnica di cui al presente articolo. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui alla presente ordinanza ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'Autorità Marittima, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio dell'attività.

Gli operatori di assistenza subacquea devono curare la tenuta di un registro, vidimato dall'Autorità marittima, sul quale riportano:

- a. gli estremi identificativi del natante utilizzato;
- b. i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
- c. il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
- d. il numero dei partecipanti alle immersioni.

L'operatore commerciale deve, inoltre, mantenere il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza e coperto da valida assicurazione in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla vigente normativa.

Per la conduzione dei natanti adibiti ad appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, è obbligatoria la maggiore età ed il possesso della patente nautica di categoria A, o superiore, indipendentemente dalla potenza del motore.

Le attrezzature subacquee, inoltre, devono essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti.

I natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni, di cui al presente articolo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V

del Decreto n.146/2008, devono avere a bordo le sotto elencate dotazioni supplementari previste dall'articolo 90 del richiamato decreto:

- a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gasrespirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
- b) in caso di immersioni che prevedano soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione dovrà essere dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
- c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

A bordo del natante deve essere sempre presente un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti del proprio brevetto, con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi. Deve, altresì, essere sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo

Per le norme di segnalazione per detta attività si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 91 del Decreto n. 146/2008.

Art.4 **Obblighi generali**

I natanti da diporto e le moto d'acqua utilizzati per tali sopra richiamate attività dovranno riportare, in maniera visibile, il nominativo dell'operatore commerciale cui appartengono ed il numero progressivo di cui all'art. 2, *lett b*) (esempio: XX/01, XX/02, ecc.).

Il contratto per le attività di locazione o noleggio è redatto per iscritto ad eccezione dei piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi pedalò, derive a vela e moto d'acqua in cui l'accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo.

Sul titolo contrattuale o sul documento fiscale devono essere riportati:

- a) la tipologia della prestazione (locazione o noleggio);
- b) il numero progressivo dell'unità locata o noleggiata;
- c) l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unità in locazione o di quelle da imbarcare sull'unità a noleggio;
- d) i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonché del locatario o del noleggiatore;
- e) in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico.

L'originale o copia conforme del titolo contrattuale è conservata a bordo.

In caso di locazione, il locatore consegna l'unità in godimento autonomo al conduttore, che esercita la navigazione e ne assume la responsabilità. Se prescritta, è tenuto a verificare che il conduttore sia in possesso della patente nautica.

Per il numero delle persone trasportabili si rimanda a quanto indicato nella dichiarazione di conformità per le unità munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione o nell'art. 60 del decreto n. 146/2008 per le unità non munite di marcatura CE.

L'operatore commerciale di consegnare l'unità in perfetta efficienza, dotata di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del Decreto n. 146/2008.

Prima di effettuare la consegna dell'unità in locazione, deve inoltre:

- a) verificare che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) informare il locatario che per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa è prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria A e, nel caso, ne richiede l'esibizione;
- c) informare il locatario delle norme contenute nella presente ordinanza, nell'ordinanza di sicurezza balneare vigente, e dei limiti di distanza dalla costa cui l'unità è abilitata e gli consegna i documenti di bordo;
- d) illustrare al locatario le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni dell'autorità marittima relativa alla zona di interesse.

L'aver fornito tali indicazioni dovrà risultare agli atti del locatore da apposita documentazione sottoscritta dal locatario.

Inoltre, se il locatario non è in possesso di patente nautica, l'operatore commerciale illustra e consegna allo stesso le istruzioni indicate nell'allegato 2.

Per la conduzione dei natanti da diporto adibiti a noleggio, è obbligatorio il possesso della patente nautica di tipo A, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, o titolo equipollente.

Per la locazione dei natanti da spiaggia, quali, pedalò, pattini, sandolini, ecc., e di moto d'acqua valgono le disposizioni del successivo articolo 5.

Le condizioni di sicurezza specifiche da osservarsi nello svolgimento dell'attività di locazione/noleggio di paracadutismo ascensionale e di rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "siluri/banana" sono le seguenti:

- il conduttore delle unità utilizzate dovrà avere almeno 18 (diciotto) anni compiuti e dovrà essere munito di una delle abilitazioni in regolare corso di validità previste dalla normativa in materia di diporto nautico (patente nautica)
- sui "siluri/banana" possono essere trasportate persone di età non inferiore ai 14 (quattordici) anni, mentre per l'attività di paracadutismo ascensionale, potrà essere trainata persona di età non inferiore ai 16 (sedici) anni;
- a bordo dell'unità trainante dovrà essere presente un'altra persona maggiorenne in possesso di brevetto di "assistente bagnanti", in corso di validità, rilasciato dalla S.N.S. di Genova o dalla F.I.N. – Sezione Salvamento sempre che tali abilitazioni non risultino già possedute dal conduttore del mezzo nautico;
- le unità dovranno essere dotate di sistemi di aggancio e rimorchio, di dispositivi retrovisori, nonché di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore, dichiarati idonei da un Organismo notificato;
- a bordo dell'unità trainante dovrà essere presente un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche di tipo portatile, sintonizzato sul canale 16 (156,800 Mhz);
- le unità utilizzate dovranno essere dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica dichiarato idoneo da un Organismo notificato;
- ogni unità potrà trainare non più di un paracadutista o non più di un galleggiante. Ogni persona munita di paracadute e tutte le persone trasportate sul galleggiante dovranno indossare una cintura di salvataggio o aiuto al galleggiamento di tipo approvati in ottemperanza alle norme in vigore per la nautica da diporto; in particolare l'imbracatura del paracadutista dovrà essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato.

Le ulteriori condizioni di sicurezza dell'attività di paracadutismo ascensionale e di rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "siluri/banana" nonché i relativi limiti di navigazione dalla costa sono determinati nella vigente ordinanza di sicurezza balneare.

Anche l'utilizzo delle moto d'acqua è disciplinato dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare. I

conduttori di moto d'acqua e similari, nonché le persone trasportate, conformemente a quanto previsto dall'articolo 54 – comma 3– del Decreto n.146/2008, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.

Le unità da diporto adibite a locazione e/o noleggio possono essere utilizzate esclusivamente per le attività commerciali di cui all'articolo 2 del D.lgs. n.171/ 2005, non possono essere cedute in sublocazione e non possono essere impiegate per la pratica dello sci nautico.

L'esercizio dello sci nautico è disciplinato dal D.M. 26.01.1960 integrato dal D.M. 15.07.1974; le ulteriori condizioni di sicurezza e i relativi limiti di navigazione dalla costa sono determinati nella vigente ordinanza di sicurezza balneare.

Il locatario, inoltre, è tenuto ad utilizzare l'unità con la massima diligenza e ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti.

Art.5

Locazione di piccoli natanti per usi turistici locali

Ferme restando le disposizioni particolari di cui all'ordinanza di sicurezza balneare in vigore, la locazione di piccoli natanti da diporto a remi o pedali, nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, pedalò, tavole a vela, e similari mezzi e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadri destinati al diporto dei bagnanti, nonché delle moto d'acqua, da parte delle ditte debitamente autorizzate dai Comuni costieri competenti per territorio, è disciplinata come segue:

- 1) la locazione può essere effettuata in ore diurne – dalle ore 09.00 alle ore 19.00 - con mare e tempo assicurati favorevoli; la locazione è comunque vietata in caso di avverse condizioni meteorologiche;
- 2) gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione dell'operatore commerciale con un numero progressivo (ESEMPIO: XX/01, XX/02);
- 3) il locatore, qualora non sia munito di brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possieda tali requisiti;
- 4) il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'adeguata unità di salvataggio con salvagente anulare munito di sagola di almeno 12 mt. e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati in caso di pericolo o di mutamento delle condizioni meteorologiche (tale unità non è necessaria quando il locatore si identifica con il titolare di uno stabilimento balneare che sia già munito di unità per il soccorso). Quando lo stato del mare, secondo il prudente apprezzamento del locatore, è divenuto pericoloso ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, il locatore non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque, deve adoperarsi per favorirne il veloce rientro se già in mare;
- 5) il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti relativi al numero massimo delle persone trasportabili e dell'età minima per la conduzione degli stessi di cui al successivo articolo 6. È tenuto a redigere per iscritto il contratto di locazione o, in mancanza, l'accordo tra le parti deve essere comprovato dal documento fiscale contenente le informazioni di cui al precedente art. 4.
- 6) il locatore deve vigilare costantemente, personalmente o mediante dipendenti, sul rispetto dei limiti di navigazione vigenti nonché informare il conduttore di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti l'impiego del mezzo con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio;
- 7) la locazione di natanti a remi e a pedali è vietata con vento superiore a "vento moderato" (Forza 4 scala Beaufort: 11 – 16 nodi). La locazione degli altri natanti avviene sotto la completa responsabilità del locatore che dovrà comunque valutare – prima di affidare i mezzi - le condizioni meteorologiche in atto a seconda del tipo di unità locata e al grado di esperienza del cliente.
- 8) I limiti di navigazione di tali natanti sono i seguenti:

I natanti a remi o a pedali denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e natanti similari possono navigare entro 300 metri dalla costa in ore diurne, senza avere a bordo alcuna dotazione di sicurezza. Tali unità non potranno comunque superare i 500 metri dalla costa anche se munite delle dotazioni di

sicurezza previste dalla normativa vigente. I predetti natanti possono imbarcare un numero massimo di persone nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 60 del Decreto n° 146/2008.

I natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati e le tavole a vela non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa.

Ferme restando le disposizioni contenute nella vigente ordinanza di sicurezza balneare, l'uso di tavole a vela (windsurf) è vietato:

- Nelle ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
- all'interno dei porti e lungo la rotta di accesso ai medesimi;
- all'interno degli specchi acquei interdetti alla navigazione e ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti, dalle opere marittime di difesa costiera, dagli impianti fissi, dalle reti da posta, dagli impianti di acquacoltura, dalle navi mercantili o militari alla fonda.

I conduttori di tavole a vela (windsurf), conformemente a quanto previsto dall'articolo 54 – 3° comma - del Decreto n. 146/2008, devono indossare permanente mente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge. La tavola a vela può essere utilizzata da una sola persona.

I natanti autorizzati a navigare fino ad un miglio dalla costa, quando superano i 300 metri dalla stessa, devono essere muniti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza elencati nel Decreto n. 146/2008.

Per il numero delle persone trasportabili si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 60 del Decreto n.146/2008 o, nel caso di natanti con marcatura CE, dalla pertinente documentazione.

Art.6

Condotta dei natanti da diporto in locazione

Per condurre natanti da diporto è necessaria la seguente età minima:

- anni 14 per le tavole a vela, i natanti a vela con superficie velica inferiore a 4 metri quadrati, pattini, sandolini, pedalò e similari;
- anni 16 per i natanti a motore di potenza inferiore a 30 Kw o a 40,8 CV e a vela con motore ausiliario;
- anni 18 per i natanti che richiedono l'obbligo della patente nautica (tra cui, moto d'acqua e similari).

Art.7

Disposizioni riguardanti la condotta dei natanti locati da parte di cittadini stranieri

La patente nautica è sempre obbligatoria per i cittadini stranieri, quando, in relazione alla tipologia del natante locato, si rientri nell'ambito del disposto di cui all'art.39 del D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171 che ne prevede l'obbligatorietà.

Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono condurre i natanti locati entro i limiti dell'abilitazione medesima.

Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea si prescinde dall'obbligo del titolo per condurre le unità di cui sopra, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità da cui risulti che la legislazione, rispettivamente, del Paese di provenienza del soggetto non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.

Art.8

Disposizioni finali

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave illecito e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi dell'articolo 53 e 55 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

Il presente provvedimento abroga e sostituisce l'ordinanza n. 25 in data 08/04/2009 la pubblicazione nella Sezione "ordinanze" del sito internet istituzionale di questa Capitaneria di porto www.chioggia.guardiacostiera.it.

Chioggia, data della registrazione

IL COMANDANTE

C.F.(CP) Dario RICCOBENE

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Alla Capitaneria di porto di / autorità acque interne _____

Il sottoscritto _____, nato a _____

il _____, residente a _____ in _____, C.F. _____, legale rappresentante di ☐ Società/Ditta individuale di locazione /noleggio, ☐ Centro di immersione e addestramento subacqueo, ☐ Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo, con sede a _____, Prov. _____, in _____ n. _____ tel. _____ / _____, iscritta al n. _____ del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, P.IVA _____

DICHIARA,

ai sensi D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione),

che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee, secondo le modalità previste dal decreto ____/____/____, n. ____ con base di imbarco nel Comune di _____, in località _____;

che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;

che, nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona maggiorenne e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____
potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Luogo e data _____
Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) **CONDUTTORE**: indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO**, l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE**, l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA**, con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ**, con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITÀ**, con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI**, con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE**, con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE**, con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- l) **PRECEDENZE**, con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
 - quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- m) **ANCORAGGIO**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- n) **NAVIGAZIONE CON ONDA**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
 - di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- o) **USO DEL VHF**, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- p) **FANALI DEI PORTI**, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- q) **PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ**, con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.